



Comune di Parma

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 27 giugno 2005 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 17 settembre 2013

ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco (o suo delegato) del Comune di decesso che la rilascia a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione ovvero l'inumazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.
6. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili. A questo fine le urne devono essere di capacità sufficiente a contenere le ceneri del defunto.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge, ove presente, congiuntamente a tutti i parenti di primo grado o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero, per il periodo previsto dall'apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - d) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. In caso di variazione di residenza con conseguente variazione del luogo di conservazione dell'urna, occorre richiedere l'autorizzazione preventiva al trasporto dell'urna stessa.
6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, assumendo le spese relative. In caso di decesso

dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendo le spese relative.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è autorizzata la cremazione.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta; secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge congiuntamente ai parenti in primo grado o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
4. La dispersione può avvenire unicamente:
 - a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero (giardino delle rimembranze), di cui all'art. 6 c. 3 del presente regolamento;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;

- c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune, di cui all'art. 6 c. 1 e 2 del presente regolamento.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorso 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004;
7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.
8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Parma, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
9. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette – loculi – tomba di famiglia – cappelle) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere

collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo;

- c) tumulazione in nicchie a vista;
- d) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero;
- e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, presente in almeno un cimitero, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

ART. 5 - MODALITÀ CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia presente o meno nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se poste in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, deve essere allocata in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri e rendere possibili gli eventuali controlli da parte dei soggetti preposti.

ART. 6 - CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

3. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

ART. 7 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali: uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe per:

- a) il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento;
- b) l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero;

sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario ai fini dell'autorizzazione.